

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE DI SASSARI

nella persona del dott. [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 613 del 2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018, promossa da:

[REDACTED], rappresentato, giusta procura speciale alle liti in atti, e difeso dall'avv. Andrea Sorgentone, presso il cui studio in Cagliari ha eletto domicilio;

attore

contro

[REDACTED], rappresentato, giusta procura alle liti in atti, e difeso dall'avv. [REDACTED] presso il cui studio in Sassari ha eletto domicilio;

convenuto

All'udienza dell'11.2.2021, il giudice istruttore ha tenuto la causa a decisione e assegnato alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali.

Le parti hanno rassegnato le seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse di [REDACTED] *“1) accertare e dichiarare la nullità/illegittimità delle clausole che prevedano l'addebito di interessi anatocistici e la c.m.s.; 2) accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche illegittime e nulle in tal modo annotando a debito interessi, spese e commissioni non dovute; per l'effetto, 4) accertare e dichiarare che il saldo all'ultimo e/c in atti del c/c 47776 non è dovuto ed in subordine che non è determinabile condannando per l'effetto la convenuta alla sua chiusura senza alcun onere; 5) in ulteriore subordine al punto n. 4) che precede, accertare e dichiarare il saldo del c/c 47776 all'ultimo e/c in atti, con condanna della banca alla rettifica nelle proprie risultanze contabili, con applicazione degli interessi attivi e passivi come di giustizia e applicando le sole condizioni validamente pattuite (in ogni caso*

quelle più favorevoli) e in considerazione delle modifiche in melius intervenute nel corso del rapporto. Con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario”;

Nell'interesse di Banco di Sardegna s.p.a.: *“Nel merito 1) ogni contraria istanza, eccezione deduzione respinta; 2) respingere la domanda proposta perché infondata; 3) con vittoria di spese, diritti e onorari”.*

Ragioni in fatto ed in diritto della decisione

A) Con atto del 5.2.2018, su disposizione del giudice istruttore integrato con memoria del 22.1.2019 [REDACTED] ha citato in giudizio [REDACTED], ha allegato di essere titolare almeno dal 30.9.1996 di contratto di conto corrente (n. 47776) acceso presso la convenuta, ha rappresentato che nel corso del rapporto sono stati addebitati illegittimamente interessi anatocistici, commissioni e spese, tanto che alla data del 31.12.2017 il saldo risultava negativo nella misura di 124.353,98 euro.

In particolare, l'attore lamentava che: **a)** nel contratto di conto corrente fossero indicati diversi tassi applicabili per gli interessi passivi, affermando che *“stante l'insanabile contrasto tra gli stessi appare corretto ritenere che debba applicarsi quello più favorevole per il correntista, anche a seguito di eventuali tasi più inferiori poi applicati negli e/c, essendo la nullità rilevabile ad istanza del solo correntista”*; **b)** erano stati applicati addebiti per commissioni di massimo scoperto (o in forza di clausole diversamente denominate ma equipollenti) nulle per mancanza di causa o comunque perché indeterminate e indeterminabili; **c)** sono stati illegittimamente applicati interessi anatocistici, in quanto il contratto risale a data antecedente alla nota delibera CICR del 9.2.2000 e, successivamente, non è stata pattuita la capitalizzazione periodica degli interessi.

Per quanto sopra, [REDACTED] ha domandato l'accertamento del reale saldo del conto corrente, depurato da addebiti illegittimi.

B) Con memoria depositata il 24.4.2018 [REDACTED] si è costituito in giudizio, ha prodotto il contratto di conto corrente, ha eccepito la nullità della citazione per la genericità dell'*edictio actionis* e ha osservato che il contratto di conto corrente è tutt'ora in vigore e,

quindi, la domanda è improcedibile.

Nel merito, il convenuto ha contestato che ci fosse contrasto fra le previsioni contrattuali in punto di determinazione degli interessi ed ha affermato la legittimità degli addebiti effettuati nello svolgimento del rapporto di conto corrente.

Per questi motivi, il convenuto ha chiesto venisse dichiarata l'inammissibilità della domanda di parte attrice o, nel merito, il rigetto.

C) La causa è stata istruita con scambio di memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., memorie istruttorie e consulenza tecnica d'ufficio. Infine è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate.

§§§

La domanda di parte attrice è fondata per i motivi e nei limiti di seguito esposti.

D) In via via preliminare, deve rilevarsi che, sebbene, come rilevato da parte convenuta, l'atto di citazione fosse nullo a causa della genericità delle allegazioni dell'attore, quest'ultimo ha sanato il vizio nel termine all'uopo assegnatogli, specificando sufficientemente le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle sue domande.

Al riguardo, è opportuno soltanto osservare che con l'atto di citazione il correntista aveva lamentato in linea astratta anche l'usurarietà degli interessi applicati nel corso dello svolgimento del rapporto, ma tale doglianza non è stata reiterata con l'integrazione alla citazione, che invece ha confermato le ulteriori ragioni del richiesto ricalcolo del saldo del conto corrente (legate, come già esposto, all'applicazione di interessi anatocistici e alla illegittimità degli addebiti per commissioni di massimo scoperto o clausole equipollenti).

E) Sempre in via preliminare deve affermarsi la procedibilità della domanda.

██████████████████ contesta che, laddove il rapporto di conto corrente sia ancora in essere al momento della proposizione dell'azione giudiziaria, la domanda non possa essere procedibile.

Tale affermazione appare condivisibile in caso di azione volta alla ripetizione dell'indebito, cioè alla restituzione da parte dell'istituto di credito delle somme che abbia percepito in eccesso in ragione del rapporto di conto corrente: in tale ipotesi, infatti, è soltanto con la chiusura del conto corrente che le parti sono reciprocamente tenute a versare l'una all'altra quanto risulta a

saldo del conto. E soltanto in quel momento, allora, che sorge in capo al correntista che abbia versato somme in eccesso in favore della banca, il diritto alla ripetizione.

Nel caso di specie, tuttavia [REDACTED] non agisce per ottenere la ripetizione di quanto da lui (non ancora) versato in eccesso, ma soltanto l'accertamento dell'esatto saldo del rapporto.

Accertamento rispetto al quale il correntista ha un incontestabile interesse, sia per ottenere da subito contezza di quanto effettivamente dal medesimo (o al medesimo) dovuto, sia per avere certezza del corretto futuro svolgimento del rapporto.

In tal senso, anche di recente la Corte di cassazione, secondo la quale *“In tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto”* (Cass. n. 21646 del 2018).

F) Ciò posto, deve esaminarsi il merito della controversia.

Sebbene non sia scaturita in alcuna specifica domanda, deve dirsi dell'allegazione di parte attrice secondo cui il contratto sarebbe contraddittorio nella parte in cui prevede diversi tassi di interesse.

La doglianza non può essere condivisa.

Al riguardo, infatti, il convenuto ha allegato che il primo tasso indicato nel contratto si applica ai correntisti convenzionati e che il secondo, invece, è specificamente riferito all'apertura di credito. Ciò posto, [REDACTED] ha osservato che [REDACTED] è titolare di un contratto *“convenzionato con la cooperativa artigiana garanzia”*.

Tale allegazione trova conferma dalla lettura del contratto, dalla quale emerge con chiarezza che l'attore usufruiva del tasso convenzionato.

Non sussiste, pertanto, la contraddittorietà e indeterminatezza della pattuizione allegata dal Sechi..

G) E' invece fondata la doglianza relativa all'applicazione di interessi anatocistici.

Come è noto, ai sensi dell'art. 1283 c.c. *“In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per sei mesi”*.

E' altresì noto che il legislatore è intervenuto per affermare che la capitalizzazione degli interessi è legittima ove siano rispettate le condizioni individuate dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio e che il CICR è intervenuto con delibera del 9.2.2000, affermandone la legittimità a condizione di pattuizione scritta che preveda identica periodicità di capitalizzazione per gli interessi passivi e attivi.

Orbene, premesso che non risulta alcuna domanda giudiziale da parte dell'istituto di credito, convenzione successiva alla loro scadenza o, ancora, usi normativi legittimanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, nel caso di specie non è stata dimostrata alcuna pattuizione (successiva alla delibera CICR 9.2.2000) legittimante l'applicazione di interessi anatocistici.

Si osserva, al riguardo, che le proposte di modifica unilaterale inviate dalla banca al correntista non configurano una pattuizione in quanto non accettate in forma scritta; né appare sufficiente a configurare un accordo conforme alla delibera in parola il contratto di affidamento stipulato in data 18.5.2010 e versato in atti, in quanto lo stesso nulla dice circa il tasso e la periodicità degli interessi creditori.

La doglianza di parte attrice, pertanto, è fondata e deve procedersi al ricalcolo del saldo di conto corrente tramite l'espunzione degli addebiti effettuati a tale titolo da parte di Banco di Sardegna s.p.a..

H) Anche la doglianza relativa all'invalidità della clausola contrattuale relativa alla commissione di massimo scoperto è fondata.

Deve osservarsi, al riguardo, che, al fine di consentire la esatta determinazione del contenuto della pattuizione, la stessa deve recare non soltanto l'indicazione della percentuale della

commissione rispetto allo scoperto, ma anche il montante su cui la commissione deve essere calcolata (cioè se debba essere calcolata su il massimo dello scoperto o su una media dello scoperto o sulle sole somme esorbitanti il fido, ecc).

L'indicazione di tale elemento rileva sotto un duplice profilo.

Il primo attiene alla causa della clausola: soltanto ove le parti precisino il montante, sarà individuabile la ragione economico-giuridica della clausola.

Il secondo attiene alla stessa determinatezza della clausola: in difetto dell'indicazione delle modalità di calcolo della commissione, la clausola resta irrimediabilmente indeterminata e indeterminabile.

Deve pertanto ritenersi la nullità della clausola contrattuale in parola e di quelle equipollenti, laddove non abbiano specificato la base di calcolo, il criterio e la periodicità dell'addebito.

Soltanto con il contratto di affidamento del 18.5.2010 le parti hanno concordato in maniera compiuta tutti i predetti elementi. Pertanto, soltanto a decorrere da tale data gli addebiti sono legittimi.

Con la nuova pattuizione, infatti, le parti hanno superato il difetto di determinatezza e determinabilità della clausola. Né può affermarsi che la commissione di massimo scoperto (ed equipollenti) sia priva di per sé di causa, posto che, al contrario, la stessa ha la funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del correntista una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo.

La doglianza di parte attrice, pertanto, è fondata e deve procedersi al ricalcolo del saldo di conto corrente anche tramite l'espunzione degli addebiti effettuati a tale titolo da parte di Banco di Sardegna s.p.a. fino al 18.5.2010.

I) Sulla scorta di quanto sopra, è stata disposta in corso di causa consulenza tecnica d'ufficio, formulando il seguente quesito *“Letti gli atti di causa e acquisita, con l'accordo di tutte le parti, eventualmente ulteriore documentazione ritenuta utile, proceda il c.t.u. al ricalcolo del saldo del conto corrente per cui è causa alla data della domanda giudiziaria, procedendo in questi termini: a) verifichi se sono stati prodotti tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto alla data della domanda giudiziale; b) in caso di mancata produzione di tutti gli estratti conto, valuti il consulente se è possibile comunque ricostruire integralmente*

l'andamento del rapporto, eventualmente utilizzando gli estratti conto scalari; c) in caso in cui non sia possibile ricostruire integralmente il rapporto, individui la prima serie continua di estratti conto che si concluda alla data della domanda giudiziale; c) individuata la serie continua di estratti conto, proceda al ricalcolo espungendo 1) gli interessi derivanti da capitalizzazione trimestrale fino ad eventuale accordo espresso delle parti conforme alla delibera CICR del 9.2.2020 in materia di capitalizzazione degli interessi; 2) addebiti per commissione di massimo scoperto (o clausole equipollenti), dall'inizio del rapporto e fino ad eventuali accordi espressi fra le parti che determinino non solo il costo della c.m.s. ma anche le modalità di calcolo (in particolare, la somma su cui deve essere calcolata la commissione)".

Il consulente tecnico ha proceduto in maniera corretta e puntuale a fornire risposta al quesito di cui sopra, accertando (come in effetti risulta dagli atti) la produzione in giudizio del contratto originario nonché degli estratti conto mensili (e, in larga misura, di quelli scalari) sufficienti a ricostruire l'andamento del rapporto e a rideterminare il saldo di conto corrente, eliminando gli addebiti illegittimi di cui sopra.

Al riguardo, si osserva che il consulente ha anche fornito adeguato riscontro alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte.

Il c.t.p. di parte attrice, in particolare, ha affermato che sarebbe errato il procedimento utilizzato dal c.t.u. laddove ha utilizzato il tasso medio per il ricalcolo degli interessi passivi, in quanto tale procedimento sarebbe in contrasto con i principi enunciati da Cass. 9121 del 2020, a tenore della quale *"In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio"*.

Al riguardo, premesso che si condivide il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, deve affermarsi che nel caso di specie non può trovare applicazione, posto che, come evidenziato dal consulente d'ufficio *"dall'analisi degli estratti conto scalari trimestrali è*

emersa la presenza, all'interno dello stesso trimestre, di più tassi differenziati, presumibilmente legati a numeri debitori che scaturiscono da diverse fasce di fido, i cui criteri di calcolo risultano allo stato sconosciuti. Nell'impossibilità di definire un tasso progressivo specificamente legato ad un uno o più fidi, è stato ritenuto equo utilizzare il tasso medio che meglio rappresenta, in tale circostanza, il tasso applicato dalla banca". In altri termini, non conoscendo le fasce di fido e dei tassi progressivi, non è possibile neanche effettuare il ricalcolo domandato dall'attore.

Il c.t.p. di parte convenuta, invece, ha affermato a) la legittimità della capitalizzazione degli interessi successivamente alla delibera CICR del 9.2.2000; b) nel ricalcolo del saldo finale dei rapporti dare/avere non devono essere ricompresi anche gli interessi attivi i quali, invece, decorrono solo dal momento della domanda (art. 2033 c.c.); c) l'applicazione di commissione di massimo scoperto, espressamente pattuita nel contratto del 1995, è legittima e, pertanto, i relativi addebiti non devono essere eliminati dal computo del saldo; d) non devono essere stornate le partite addebitate a titolo di commissioni di disponibilità fondi e le commissioni di istruttoria veloce, la cui introduzione è stata comunicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 TUB per effetto delle modifiche della normativa di riferimento.

Il consulente ha correttamente deciso di non accogliere dette osservazioni.

Quanto all'affermazione secondo cui non dovrebbero essere presi in considerazione gli interessi attivi, si osserva al riguardo che nel caso di specie non è formulata domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c., ma di rideterminazione del saldo. Non appare quindi pertinente il richiamo alla disciplina in parola.

Con riferimento, invece, agli addebiti a titolo di commissioni di disponibilità fondi e commissioni di istruttoria veloce, si ritiene non applicabile la disciplina di cui all'art.118 TUB in quanto non si è in presenza di una mera modifica di condizioni contrattuali, bensì dell'introduzione di una nuova clausola, del tutto estranea alle condizioni originarie del conto corrente.

In definitiva, il consulente ha correttamente operato e deve condividersi l'esito finale della perizia, laddove ridetermina il saldo del conto corrente in 90.195,62 euro a debito del correntista invece che 124.353,98 euro alla data della domanda giudiziale, cioè 13.2.2018.

L) Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, [REDACTED] deve essere condannato a rifondere [REDACTED] delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e della sua complessità.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:

- Accerta il saldo del conto corrente n. 4776 intercorrente fra [REDACTED] e [REDACTED] in misura pari a 90.195,62 euro a debito dell'attore alla data del 13.2.2018;
- Condanna [REDACTED] alla rifusione in favore di Sechi Salvatore delle spese del giudizio, che si liquidano in 7.000,00 euro, oltre spese generali del 15%, iva e c.p.a., da versarsi direttamente in favore dell'avv. Andrea Sorgentone dichiaratosi antistatario;
- Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di Banco di Sardegna s.p.a..

Sassari, 7 maggio 2021

Il Giudice

dott. Gaetano Savona